



# COMUNE DI ALBINEA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 87 del 27-11-2017

**Oggetto: DGR 831/2017: APPROVAZIONE MAPPATURA LUOGHI SENSIBILI.**

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di novembre alle ore 18:40, in Albinea, nella Sala Consiliare del Municipio, si è riunito il Consiglio in Prima convocazione e in seduta pubblica, previa osservanza delle formalità prescritte dalla Legge, per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sono presenti i signori:

<b>Giberti Nico</b>	<b>P</b>	<b>Cosseddu Noemi</b>	<b>A</b>
<b>Ibattici Roberta</b>	<b>P</b>	<b>Ferrari Giulia</b>	<b>P</b>
<b>Menzioz Daniele</b>	<b>P</b>	<b>Ganapini Davide</b>	<b>P</b>
<b>Rossi Fabio</b>	<b>P</b>	<b>Marmiroli Giovanni</b>	<b>P</b>
<b>Annovi Alessandro</b>	<b>A</b>	<b>Peria Roberto</b>	<b>P</b>
<b>Srebernic Simone</b>	<b>P</b>	<b>Grasselli Luca</b>	<b>P</b>
<b>Benassi Andrea</b>	<b>A</b>		

Presenti n. 10      Assenti n. 3.

Assessori esterni:

<b>Nasi Mauro</b>	<b>A</b>
<b>Caprari Simone</b>	<b>P</b>
<b>Rossi Mirella</b>	<b>P</b>

Assume la presidenza Nico Giberti in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Comunale Anna Maria Pelosi.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Consiglieri:

Menzioz Daniele  
Srebernic Simone  
Marmiroli Giovanni

L'assessore Roberta Ibattici introduce l'argomento e il Responsabile dell'Area Urbanistica – Edilizia privata e Attività Produttive, Geom. Claudio Rubiani, illustra i dati tecnici della delibera.

Interviene il consigliere Roberto Peria, capogruppo "Movimento 5 stelle – Albinea" che chiede alcuni chiarimenti in merito all'esclusione della frazione di Botteghe.

Interviene il consigliere Luca Grasselli, capogruppo "L'Altra Albinea – Sinistra Unita" che sollecita l'amministrazione ad intervenire nelle aree di Botteghe, Noce e Caselline, magari attraverso la creazione di luoghi sensibili che, la cui presenza vieterebbe l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali che si trovino ad una distanza inferiore ai 500 metri.

Interviene il consigliere Giovanni Marmioli del gruppo "Centrodestra Albinea" che esprime il suo apprezzamento per l'approccio adottato e chiede all'amministrazione di favorire maggiori controlli e azioni di prevenzione contro la ludopatia.

Risponde il Sindaco e, a seguire, intervengono il Geom. Rubini e l'assessore Ibattici per alcune precisazioni.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATA** la propria deliberazione n. 68 del 29/09/2014, esecutiva ai sensi di legge, recante "Adesione al Manifesto dei Sindaci per la legalità contro il gioco d'azzardo" adottata al fine di promuovere la legge di iniziativa popolare tesa a consentire maggiore potere d'intervento ai Sindaci per limitare la diffusione del fenomeno della ludopatia;

**TENUTO CONTO** che il Comune di Albinea, nell'ambito delle azioni poste in essere al fine di prevenire e contrastare il gioco d'azzardo ha:

- promosso incontri di approfondimento, nei comuni dell'Unione Colline Matildiche da novembre 2014 ad oggi, per diffondere la consapevolezza sui danni provocati dal gioco;
- aderito al Piano Integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico, rilasciando il marchio Slot FreeER agli esercizi che manifestano la volontà di non installare o dismettere slot machine e/o video lottery terminal od altre apparecchiature simili;
- effettuato nel 2017 un censimento tramite una rilevazione degli esercizi iscritti ad Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS);

**TENUTO CONTO** inoltre che il Comune di Albinea ha approvato con Delibera di C.C. n. 79 del 26.10.2015 la 7<sup>a</sup> variante specifica (normativa) al P.R.G., ai sensi dell'art. 15 della L.R. 47/1978 e dell'art. 41 della L.R. 20/2000, finalizzata ad individuare l'uso U.11.3 "attività ludico-ricreative con problematiche di impatto" e a definire le previsioni urbanistico-territoriali in ordine all'eventuale insediamento di tale uso sul territorio comunale.

Tale variante normativa al PRG classifica le attività ludico-ricreative svolte in pubbliche sale da gioco, ivi comprese quelle che utilizzano gli apparecchi di cui all'art.110 comma 6 del TULPS, all'interno di un uso specifico, l'uso U.11.3, prevedendo la possibilità di insediamento di tale uso nelle sole porzioni di territorio classificate dal PRG come zone omogenee D2 Produttive artigianali e industriali prevalentemente edificate di cui all'art. 66 delle NTA del PRG e più precisamente nelle zone industriali di Botteghe e Case Spadoni (tav. 11 del PRG) e vietando per tale uso la possibilità di monetizzazione dei parcheggi pubblici o di uso pubblico indipendentemente dalla categoria di intervento proposta.

Ciò è stato possibile in applicazione della stessa L.R. 5/2013 che all'articolo 6 dispone, ai comma 2 e 3: "2. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge e gli obiettivi di cui all'articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), i Comuni possono dettare, nel rispetto delle pianificazioni di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto legge n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012, previsioni urbanistico – territoriali in ordine alla localizzazione delle sale da gioco. 3. Salvo quanto previsto dalla normativa nazionale, per i medesimi obiettivi e finalità di cui al comma 2, i Comuni possono disciplinare,

Copia conforme all'originale per la consultazione

**DELIBERA C.C. N. 87 DEL 27-11-2017**

*nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione di cui alla legge regionale n. 20 del 2000, gli elementi architettonici, strutturali e dimensionali delle sale da gioco e delle relative pertinenze";*

**RILEVATO** altresì che:

- il fenomeno dell'incremento del gioco d'azzardo e il successivo progressivo sviluppo di una dipendenza patologica sta assumendo, nel nostro paese, aspetti di problematicità oltre che sul piano psicologico individuale anche in ambito relazionale, familiare, sociale, penale e culturale;
- Il "Disturbo del gioco d'azzardo" è notevolmente aumentato nei ultimi anni secondo i dati forniti dall'Osservatorio Epidemiologico delle Dipendenze Patologiche Ausl di Reggio Emilia;
- Il Dipartimento Politiche antidroga (relazione al Parlamento 2011) nel periodo 2007-2008 , rilevava che i giocatori d'azzardo patologici ammontavano all'1% della popolazione generale ed i giocatori "problematici" al 5%, mentre attualmente viene stimato un problematico incremento di entrambe le patologie;
- Nell'anno 2016 sul territorio nazionale sono stati spesi complessivamente nelle diverse tipologie di gioco 96 miliardi di Euro (dati Monopoli di Stato);
- Nello stesso periodo la Regione Emilia Romagna ha registrato una raccolta di gioco pari a 1 miliardo e 496 milioni di cui 764.660.520 Euro nella sola provincia di Reggio Emilia (dati Monopoli di Stato);

**EVIDENZIATO** che il Documento unico di programmazione per il triennio 2017-2019 prevede, alla missione 12 "diritti sociali politiche sociali e famiglia" programma n. 4 "Interventi per il soggetti a rischio esclusione sociale", l'adozione di progetti di contrasto alla ludopatia che vengono attuati, in maniera specialistica, per il tramite dei Servizi dell'Unione Colline Matildiche;

**CONSIDERATO** che rientra fra i compiti dell'Amministrazione comunale tutelare la salute pubblica, il benessere individuale e collettivo nel proprio territorio, da promuovere e preservare anche attraverso interventi di prevenzione rivolti ai soggetti deboli e a rischio;

**SOTTOLINEATO** che il D. L. 158/2012 convertito in legge con modificazioni dalla L. 189/2012 all'art. 1 comma 1 prevede l'aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) "con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da "ludopatia";

**VISTO** che la Regione Emilia Romagna è intervenuta in materia di ludopatia ed, in particolare, ha approvato:

- la L. 5/2013 s.m.i., recante "*Norme per il contrasto , la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e patologie correlate*";
- la DGR 831/2017 recante "Modalità applicative del divieto alle sale gioco e alle sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (L.R. 5/2013 come modificata dall'art. 48 L.R. 18/2016"

**VALUTATO CHE:**

- ✓ in relazione a quanto disposto dall'art. 6, comma 2 bis, della legge regionale n. 5/2013, è vietata l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali che si trovino a una distanza dai luoghi sensibili, inferiore al limite massimo di 500 metri e tale distanza dovrà essere calcolata secondo il criterio del percorso pedonale più breve, come, per altro, stabilito dall'allegato 1 alla delibera di giunta regionale 831/2017;
- ✓ la DGR 831/2017 summenzionata stabilisce che "il Comune esegue l'operazione di mappatura e individuazione degli esercizi a cui applicare la presente disciplina entro sei mesi dalla data di pubblicazione della delibera di Giunta regionale" e pertanto entro il 15/12/2017;

Copia conforme all'originale per la consultazione

**DELIBERA C.C. N. 87 DEL 27-11-2017**

**VISTA** la nota del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza prot. n. 557/PAS/U/008686/12001 del 08/06/2017 in relazione alla licenza ex art. 88 TULPS, le distanze dai luoghi sensibili e la Sentenza della Corte Costituzionale n. 108 del 11/05/2017;

**CONSIDERATO**, pertanto, in esecuzione della normativa dianzi esposta, necessario provvedere alla mappatura dei luoghi sensibili nel Comune di Albinea;

**VISTO** l'art. 6, comma 2 bis della L.R. 5/2013 così come modificata dall'art. 48 della L.R. 18/2016 che individua i seguenti luoghi come sensibili:

- Istituti scolastici di ogni ordine e grado
- Luoghi di culto
- Impianti sportivi
- Strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario;
- Strutture ricettive per categorie protette
- Luoghi di aggregazione giovanile;

**CONSIDERATO** inoltre che, il comma 2 quater del medesimo articolo autorizza i Comuni ad individuare ulteriori luoghi sensibili ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 2 bis e fornisce quale criterio per la loro individuazione una valutazione dell'impatto sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica;

**PRESO ATTO** delle FAQ pubblicate in data 06/10/2017 nella sezione Salute-Dipendenze Patologiche nel sito della Regione Emilia Romagna;

**VALUTATO** in particolar modo la Legenda dei luoghi sensibili contenuta nelle suddette FAQ;

**STABILITO** pertanto, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 quater, di individuare ulteriori luoghi sensibili come di seguito elencati e per le motivazioni indicate, anche se non ricompresi nell'elenco dei luoghi sensibili di cui all'art. 6 comma 2 bis della L.R. 5/2013:

- BIBLIOTECA PABLO NERUDA per la sua felice collocazione in prossimità della centrale Piazza Cavicchioni, non è solo un luogo di conservazione e consultazione di testi, ma trattasi di luogo di aggregazione giovanile strutturato e permanente frequentato in ogni periodo dell'anno da studenti non solo albinetani e deputato a svolgere un ruolo di coesione territoriale, sociale e culturale anche in considerazione delle numerose iniziative culturali, ricreative e didattiche che settimanalmente vengono svolte al suo interno, nell'attigua sala civica e nell'annesso parco;
- PARCO LAVEZZA: eletto a luogo di ritrovo e di incontro in quanto sede di eventi e manifestazioni a carattere enogastronomico, politico, sportivo, sociale e culturale, sede del luna park durante la Fiera di Settembre, centro di attività sportive e di intrattenimento nella pista polivalente durante ogni periodo dell'anno;
- PARCO BADEN POWELL in quanto molto frequentato luogo di ritrovo, di incontro dei giovani e di bambini dei quartieri e delle aree circostanti, che ospita attività non programmate ma spontanee e che trova negli elementi di arredo urbano permanente (panchine, giochi e attrezzature varie) la ragione di un riuscito luogo di aggregazione
- CEAS DI BORZANO operando in una dimensione intercomunale eroga servizi educativi, formativi, informativi, di documentazione e assistenza didattica a scuole e cittadini attraverso un'offerta formativa di qualità coinvolgendo giovani e adulti su progetti e attività di informazione, partecipazione e comunicazione per promuovere la sostenibilità e gli stili di vita responsabili; con particolare riferimento alla biodiversità e al patrimonio naturale in modo strutturato e permanente;
- CIRCOLO ALBINETANO in quanto luogo di ritrovo per anziani adibito allo svolgimento di attività di ballo, tornei di carte e attività di somministrazione e pertanto luogo di aggregazione per una parte di popolazione ritenuta particolarmente sensibile e vulnerabile;

**DELIBERA C.C. N. 87 DEL 27-11-2017**

**VALUTATO** pertanto che l'eventuale nuova apertura di locali o la nuova installazione di apparecchiature deputate al gioco d'azzardo lecito nelle aree suddette comporterebbero problemi connessi alla viabilità nonché legati ad inquinamento ambientale e disturbo della quiete pubblica in aree riservate, per la loro stessa natura, all'incontro, all'aggregazione, allo studio, all'attività didattica, alla promozione della pratica sportiva, all'adozione di stili di vita responsabili e alla salvaguardia dell'ambiente;

**VISTO** l'allegato 1 della DGR. 831/2017 "Modalità applicative del divieto alle sale gioco e sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito" che prevede che su ogni apparecchio installato nei locali mappati, il titolare dell'esercizio dovrà indicare in modo chiaramente leggibile la data del collegamento alle reti telematiche e la data di scadenza del contratto stipulato dal concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;

**Valutata** la necessità, al fine di poter effettuare un costante e rigoroso controllo su quanto sopra disposto, di prevedere che:

- il contrassegno di cui sopra venga posizionato, da parte degli esercenti delle attività in oggetto, sull'apparecchio in modo visibile ed accessibile alla vidimazione ed ai sopralluoghi e controlli da parte delle Polizia Municipale e/o altri soggetti preposti al controllo;
- venga indicato sul contrassegno anche il numero identificativo dell'apparecchio;

**VISTO** l'allegato A alla presente deliberazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che, al fine di tutelare la salute pubblica della popolazione ed in esecuzione della normativa regionale vigente in materia, riporta la mappatura dei luoghi sensibili del Comune di Albinea;

**SENTITA** altresì la Commissione Statuto e Regolamenti competente in materia che ha espresso il relativo parere nella seduta del 18/11/2017

**SOTTOLINEATO INOLTRE CHE**, in base a quanto disposto nell'art. 3 bis, comma 2 della L.R.5/2013 *"(omissis) la Regione promuove la stipulazione, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, di protocolli d'intesa con le associazioni rappresentative degli enti locali affinché gli stessi si impegnino a non patrocinare e a non finanziare eventi in cui sono presenti, tra gli sponsor o gli espositori, soggetti titolari o promotori di attività che favoriscono o inducono la dipendenza dal gioco d'azzardo"*;

**VALUTATO** pertanto opportuno disporre, anche a livello comunale, di non concedere patrocini o finanziamenti ad eventi in cui sono presenti, tra gli sponsor o gli espositori, soggetti titolari o promotori di attività che favoriscano o inducano la dipendenza dal gioco d'azzardo;

**DATO ATTO**, infine, che la presente deliberazione, avente valore regolamentare:

- ✓ rappresenta esercizio di un potere assegnato ai Comuni dalla legge regionale 5/2017 e dalla successiva deliberazione di Giunta regionale 831/2017;
- ✓ costituisce presupposto per la comunicazione, ai titolari di sale gioco e sale scommesse ricadenti nel divieto di esercizio, l'adozione, nei successivi sei mesi, dei provvedimenti di chiusura e ai titolari degli altri esercizi con apparecchi per il gioco d'azzardo di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS, ricadenti anch'essi nell'area situata a meno di 500 metri dai luoghi sensibili, il divieto di installazione di nuovi apparecchi e il divieto di rinnovo dei contratti di utilizzo alla loro scadenza;
- ✓ demanda, per tutto quanto ivi non disciplinato, alla legge regionale 5/2017 e alla successiva deliberazione di Giunta regionale 831/2017;
- ✓ si intendono disapplicati tutti gli atti e disposizioni regolamentari in contrasto con la presente deliberazione;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dai Responsabili delle aree interessate;

Copia conforme all'originale per la consultazione

**DATO ATTO CHE** tutti gli interventi sono riportati sul sito dell'ente e conservati in apposito cd;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti

**DELIBERA**

1. per le motivazioni ampiamente espresse nelle premesse che qui si richiamano interamente in quanto rappresentano motivazione dell'atto, di approvare la mappatura dei luoghi sensibili presenti sul territorio del Comune di Albinea di cui allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che la mappatura potrà, in futuro, essere implementata ed aggiornata in relazione alle trasformazioni del tessuto urbano e agli atti di pianificazione urbanistica, così come disposto dalla DGR 831/2017;
3. di prevedere, al fine di monitorare le concessioni degli apparecchi da gioco e verificarne la scadenza, non rinnovabile dopo tale data ai sensi dell'articolo 6, comma 2 ter della L. R. n. 5/2013 s.m.i., l'apposizione, da parte dei titolari delle attività poste a meno di 500 mt dai luoghi sensibili, di un contrassegno che riporti il numero identificativo dello stesso, la data del collegamento alle reti telematiche e di scadenza della concessione su ciascun apparecchio regolarmente presente all'interno dei singoli esercizi; tale contrassegno dovrà essere posizionato sull'apparecchio da gioco in modo visibile ed accessibile alla vidimazione ed ai sopralluoghi e controlli da parte della Polizia Municipale e/o di altri soggetti preposti al controllo;
4. di disporre che il Comune non conceda patrocini o finanziamenti ad eventi in cui sono presenti, tra gli sponsor o gli espositori, soggetti titolari o promotori di attività che favoriscono o inducono la dipendenza dal gioco d'azzardo;
5. di dare atto che, a seguito dell'approvazione della presente deliberazione, avente natura regolamentare, si intendono disapplicati tutti gli atti e norme regolamentari in contrasto con essa;
6. di demandare agli uffici preposti l'applicazione di quanto disposto con la presente deliberazione.

Inoltre ravvisata la necessità di deliberare con urgenza in quanto la DGR 831/2017 stabilisce che "il Comune esegue l'operazione di mappatura e individuazione degli esercizi a cui applicare la presente disciplina entro sei mesi dalla data di pubblicazione della delibera di Giunta regionale" e pertanto entro il 15/12/2017;

Inoltre con voti espressi nei modi di legge dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti

**DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE  
Sig. Nico Giberti

IL Segretario Comunale  
Anna Maria Pelosi

Copia conforme all'originale per la consultazione

**DELIBERA C.C. N. 87 DEL 27-11-2017**

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)*